

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1582)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla 12^a Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 19 febbraio 1971 (V. Stampati nn. 776 e 2570)

d'iniziativa dei deputati FRACANZANI, GIRAUDI, ROMANATO, STORCHI, MIROGLIO, GIORDANO, GIRARDIN, BODRATO (776); STORCHI, GIRARDIN, GUI, MIOTTI CARLI Amalia, FRACANZANI (2570)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1° marzo 1971*

**Nuove norme in materia di ricerca e coltivazione
delle cave e delle torbiere**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, in materia di coltivazione delle cave e delle torbiere è abrogato.

Art. 2.

L'attività legislativa delle Regioni a statuto ordinario in materia di cave e torbiere di cui all'articolo 117 della Costituzione deve ispirarsi ai seguenti principi:

a) la ricerca e la coltivazione delle cave e delle torbiere sono subordinate ad auto-

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rizzazione, da rilasciarsi dai competenti organi della Regione, sentiti il capo del distretto minerario ai fini della sicurezza delle lavorazioni, la Soprintendenza ai monumenti e quella alle antichità, l'ufficio del Genio civile, nonchè le amministrazioni provinciali e comunali competenti per territorio;

b) le leggi regionali disciplinano la ricerca e la coltivazione delle cave e delle torbiere, prevedono e regolano i casi di mancato o insufficiente sfruttamento, i casi di revoca e i termini per l'espletamento degli adempimenti istruttori, e dettano disposizioni transitorie per le attività in atto.

Art. 3.

Fino a quando le Regioni non provvederanno ad esercitare le potestà normative in materia, la ricerca e la coltivazione delle cave e delle torbiere sono soggette ad autorizzazione da rilasciarsi dal Presidente della Giunta regionale, sentiti gli uffici e le amministrazioni indicate alla lettera a) del precedente articolo 2, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura nonchè l'Ispettorato regionale delle foreste. I pareri richiesti agli uffici predetti debbono essere espressi entro 60 giorni dalla data della richiesta.

Per le attività in atto l'esercente, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è tenuto a presentare istanza al Presidente della Giunta regionale per ottenere l'autorizzazione a proseguire l'attività.

In entrambi i casi il Presidente della Giunta regionale si pronuncia entro 120 giorni dalla data della presentazione della domanda.

L'autorizzazione può essere subordinata all'impegno di lavori di sistemazione del terreno da realizzarsi durante e al termine della coltivazione, e alla prestazione di adeguate garanzie.

Quando l'esercente non intraprenda la coltivazione della cava o della torbiera o non dia ad essa sufficiente sviluppo, il Presidente della Giunta regionale può stabilire un termine non inferiore a 90 giorni, per l'inizio, la ripresa o la intensificazione dei lavori,

informandone le autorità di cui al comma primo dell'articolo 3.

Trascorso infruttuosamente il termine stabilito, il Presidente della Giunta regionale può dare la concessione della cava e della torbiera in conformità delle norme contenute nel titolo II del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, in quanto applicabili.

L'autorizzazione è revocabile, con provvedimento motivato, in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.